



Comune di Capannoli

Provincia di Pisa

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Deliberazione Numero 5 del 22/02/2019

OGGETTO: VARIANTE DI ASSESTAMENTO TERRITORIO COMUNALE AI SENSI DEGLI ARTT. 17-18-19 DELLA L.R.T. N. 65/2014. MODIFICHE PUNTUALI ALLE PREVISIONI DEL REGOLAMENTO URBANISTICO. ADOZIONE.

L'anno duemiladiciannove, il giorno ventidue del mese di Febbraio, alle ore 18:30, presso la sede comunale, si è riunita il Consiglio Comunale convocata nei modi di legge.

Risultano rispettivamente presenti ed assenti:

CECCHINI ARIANNA	Sindaco	P
MARIANELLI ALESSANDRA	Consigliere	P
GIANNOTTI IVAN	Consigliere	P
MANGINI FEDERICO	Consigliere	P
FERRETTI ANNA	Consigliere	P
MERLINI GIANLUCA	Consigliere	P
PARRINO SABINA	Consigliere	P
GIUNTINI SIMONA	Consigliere	P
CHELI PIER GIORGIO	Consigliere	P
CEI MATTIA	Consigliere	P
PAOLI FEDERICA	Consigliere	Assente
CITI GIACOMO	Consigliere	P
MONTAGNANI VANESSA	Consigliere	Assente

Presiede la seduta, Sindaco Arianna Cecchini.

Assiste alla riunione e ne cura la verbalizzazione, ai sensi dell'art. 97, comma 4, lettera a) del D.Lgs. 267/2000, Il Segretario Comunale titolare Antonio Salanitri.

Il Sindaco, accertato il numero legale per poter deliberare validamente, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopraindicato.

Si procede pertanto con l'esame della proposta di deliberazione riportata di seguito.

Ai fini della decisione il Consiglio ha preso preliminarmente atto dei pareri resi ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D.Lgs. 267/2000 relativamente alla sotto riportata proposta di deliberazione; i pareri sono allegati alla presente deliberazione.

ESTRATTO DEL VERBALE DI SEDUTA

Interviene il cons. G. CITI per chiedere il rinvio della trattazione del punto, inerente un oggetto complesso per il quale non sono stati trasmessi i documenti da esaminare in un congruo tempo per un esame approfondito.

Interviene il Presidente per chiarire che per l'esame del punto è stata regolarmente convocata la competente commissione consiliare che non si è tenuta per mancanza del numero legale, e pone ai voti la richiesta di rinvio della trattazione.

voti favorevoli 2 (G.CITI, M. CEI), contrati 9, astenuti 0, la richiesta di rinvio non è approvata

Il Presidente illustra il punto dell'ordine del giorno in esame.

Interviene il cons. I. GIANNOTTI per precisare che la proposta ha per oggetto modifiche limitate ad aggiustamenti, correzioni, chiarimenti, che gli uffici hanno ritenuto di apportare nel tempo, trattandosi quindi di una mero aggiornamento.

In assenza di ulteriori richieste di intervento la proposta è posta ai voti.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- il Comune di Capannoli è dotato di Piano Strutturale approvato con delibera di C.C. n 43 del 31.07.2006 e di Regolamento Urbanistico approvato con delibera di C.C. n° 19 del 20/04/2009; il Regolamento Urbanistico ha acquistato efficacia a partire dal 01/07/2009;
- con delibera di C.C. n. 10 del 18.02.2013 il Comune di Capannoli ha adottato una variante manutentiva al R.U., approvata con delibera di C.C. n 29 del 31.07.2013;
- con delibera di C.C. n.16 del 16/09/2016 il Comune di Capannoli ha approvato una variante al R.U. localizzativa di un ambito di recupero denominato "AUR 1.25 recupero area produttiva all'ingresso sud del capoluogo - parco auto d'epoca";
- con delibera di n. C.C. 43 del 26/09/2017 il Comune di Capannoli ha approvato la variante per aggiornamento a scadenza quinquennale del R.U.;
- con delibera n. 86 del 29/09/2017 la Giunta dell'Unione dei Comuni Valdera ha dato avvio del procedimento per la redazione del Piano Strutturale Intercomunale;
- con delibera di G.M. n. **58 del 13/06/2018** è stato avviato, ai sensi dell'art. 17 della L.R.T. 65/2014, il procedimento di formazione della variante al Regolamento Urbanistico vigente di cui all'oggetto, con gli obiettivi da perseguire indicati nell'atto di "Avvio del Procedimento" di cui sopra, approvato con la medesima delibera e, contestualmente avviato, ai sensi dell'art. 22 della L.R.T. n. 10/2010 il procedimento di VAS;

- il Comune è dotato di perimetro del territorio urbanizzato transitorio (art 224 della LRT 65/2014).
- l'Amministrazione Comunale è addivenuta alla decisione di dover procedere con alcune varianti puntuali alle previsioni del vigente Regolamento Urbanistico volte al perseguimento dell'interesse pubblico o collettivo, stralci e chiarimenti normativi per una migliore e più chiara applicazione della NTA, che di seguito si elencano:
 - *prevedere, all'interno del perimetro del territorio urbanizzato della Frazione di Santo Pietro Belvedere, un'area da destinare ad usi ed attività di interesse generale (riferimento art 15 della NTA) nelle vicinanze del parcheggio pubblico Piazza Don Gino Lemmi;*
 - *trascrivere la destinazione di zona corretta, come da accoglimento dell'osservazione dell' U.T.C. nel procedimento dell'ultima variante al RU (da verde privato ad ambito della valorizzazione), ad una piccola striscia di terreno residuale da realizzazione di parcheggio pubblico nella Frazione di Santo Pietro Belvedere via della Resistenza, oggetto dell'ultimo Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari;*
 - *prevedere per i due immobili di proprietà comunale contigui, posti in via Vignoli nella frazione di Santo Pietro Belvedere, di cui uno utilizzato per centro sociale polivalente e l'altro in condizioni di avanzato degrado, interventi edilizi idonei al recupero e riuso dell'intero complesso (art 41, comma 12, della NTA);*
 - *stralciare un previsto passo pedonale di collegamento fra la via Volterrana e il complesso scolastico elementare-scuola dell'infanzia;*
 - *revisionare l'ambito per attività di interesse generale contiguo al centro medico in costruzione (sosta caravan e parcheggio di previsione) in funzione della ristrutturazione e potenziamento della zona;*
 - *rivedere, all'interno dei perimetri attuali, le destinazioni d'uso e le funzioni delle due zone contigue al depuratore comunale destinate a "centro rottamazione" e "deposito inerti e materiali di risulta" in funzione del potenziamento dei servizi svolti; trattasi di terreni ricadenti fuori del perimetro del territorio urbanizzato, caso di esclusione dalla Conferenza di Copianificazione ai sensi dell' art 25 comma 2 lett. c della LRT 65/2014 in quanto le previsioni di RU sono finalizzate al mantenimento delle funzioni produttive esistenti;*
 - *rivedere, all'interno del perimetro dell'ambito di riqualificazione ambientale del Fiume Era "parco fluviale", sia la zona destinata agli interventi pubblici che le funzioni (in particolare quanto indicato all'art 17 del PGRA); a seguito della progettazione definitiva della porzione di parco fluviale destinata all'intervento pubblico sono emerse alcune indicazioni utili alla maggiore tutela ecosistemica; trattasi di terreni ricadenti fuori del perimetro del territorio urbanizzato, caso di esclusione dalla Conferenza di Copianificazione in quanto non vi è previsione di impegno di suolo (interventi di sistemazioni agrarie, ecosistemiche e similari);*

- *correggere sulla Tavola di Santo Pietro Belvedere (2.000 e 5.000) la numerazione dell'ambito di recupero / scheda Norma AUR 3.8 recupero Podere Terrenforte (mero errore di numerazione);*
- *correggere la scheda norma dell'ambito di lottizzazione denominato AUP 1.4 "le Poggiarelle" per uniformare dare esatta corrispondenza della superficie territoriale al perimetro di lottizzazione riportato sugli elaborati grafici; difatti con l'ultima variante al RU per aggiornamento a scadenza quinquennale delle previsioni detto ambito ha subito una riduzione di superficie per eliminazione di una viabilità di progetto e la superficie territoriale da mq 6108 è passata a mq 5625;*
- *NTA art 9 comma 6 specificare, stante che per effetto dell'art 18 della NTA per patrimonio edilizio esistente è da intendersi quello che risulti ultimato alla data di approvazione del secondo R.U. (variante di aggiornamento quinquennale approvata il 20/09/2017), come può essere utilizzata la previsione di ampliamento una-tantum da parte di chi ne ha già fatto utilizzo nel primo quinquennio di gestione del RU;*
- *NTA art 20 (annessi agricoli) comma 4 stralciare la previsione "gli annessi devono risultare distinti dalle abitazioni o contigui ad esse per consentire le eventuali future demolizioni di tali annessi" quale refuso post adeguamento alla LRT 65/2014 operato con l'ultima variante al RU; difatti tale previsione era stata inserita nel 2008 (primo RU) in osservanza alla previsione dell'allora LRT 1/2005 (art 41 comma 6) di demolizione dell'annesso agricolo al termine di validità del programma aziendale, previsione oggi superata;*
- *NTA art. 34 (UTA della collina di Santo Pietro Belvedere) comma 5 (NS8 - Quarrata), che riguarda una normativa speciale di ambito agricolo con attività turistico ricettiva extra alberghiera, precisare la fattibilità o meno degli interventi speciali di ambito agricolo in caso di trasformazione dell'attività in turistico ricettivo agricolo (agriturismo);*
- *NTA art. 34 (UTA della collina di Santo Pietro Belvedere) comma 7, che riguarda una normativa speciale di ambito agricolo (NS 11 - cantina il Castellare) per attività residenziale/turistico ricettiva, si rende necessario individuare sugli elaborati grafici la strada di interesse pubblico menzionata nella disciplina di zona;*
- *NTA art 46 (impianti equestri e di maneggio) comma 1 prevedere la possibilità di installare da parte delle aziende agricole maneggi coperti per una superficie maggiore di quella consentita nell' U.T.A. della pianura dell'Era (20 x 40), condizionata ad una specifica convenzione con l' A.C.;*
- *eventuali altri palesi errori grafici o normativi rinvenibili dall'Ufficio Urbanistica prima dell'adozione della variante.*

Ciò premesso,

Vista la Relazione urbanistica che descrive la variante proposta;

Valutati gli elaborati della variante al Regolamento Urbanistico costituiti da:

- QUADRO CONOSCITIVO (indicato nella delibera di avvio del procedimento della variante e di verifica di assoggettabilità a VAS);**
- RELAZIONE URBANISTICA;**
- NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE;**
- TAVOLA 1 – IL TERRITORIO COMUNALE NORD SCALA 1:5000;**
- TAVOLA 2 – IL TERRITORIO COMUNALE SUD SCALA 1:5000;**
- TAVOLA 3 – CAPANNOLI NORD SCALA 1:2000;**
- TAVOLA 4 – CAPANNOLI SUD SCALA 1:2000;**
- TAVOLA 5 – SANTO PIETRO BELVEDERE SCALA 1:2000;**
- ESTRATTO DELLE ZONE OGGETTO DI VARIANTE E DELLE MODIFICHE APPORTATE ALLE LEGENDE;**
- ELENCO DELLE AREE SOGGETTE A VINCOLO PREORDINATO ALL'ESPROPRIO;**
- INDAGINE GEOLOGICO-TECNICA;**

Dato atto che:

- il Comune di Capannoli con delibera di Consiglio Comunale n. 42 del 24.10.2013 ha aderito all'esercizio associato della "Valutazione ambientale strategica" affidando all'Unione Valdera" il ruolo di Autorità Competente per la valutazione ambientale dei piani e delle varianti; a detta Autorità Competente verrà inviato, per gli atti conseguenti, il Documento Preliminare per la verifica di assoggettabilità a V.A.S. allegato alla presente deliberazione sotto la lett B);
- nel rispetto dell'art. 22, comma 2 della L.R.T. n° 10/2010 il Comune di Capannoli, in qualità di "precedente", ha attivato la procedura per l'adozione della variante in oggetto trasmettendo in via telematica in data **27/06/2018** prot. 4725, il documento preliminare di "verifica di assoggettabilità a VAS", redatto dall'Ufficio Urbanistica, all'Autorità Competente presso l'Unione Valdera e successivamente, a cura dell'Unione Valdera, in data **06/07/2018** con prot. n. 40900, ai Soggetti Competenti in materia Ambientale, accolti favorevolmente dal Comitato Tecnico VAS nella seduta del **04/07/2018**;
- agli Enti di cui sopra è stato assegnato il termine di giorni trenta (art 22 comma 3), per fornire gli apporti tecnici e conoscitivi in loro possesso, e/o per emettere pareri e nulla osta, ai fini della verifica di assoggettabilità a VAS;
- nei trenta giorni dall'invio telematico del documento sono pervenuti i seguenti contributi, da parte degli Enti:
 - **ACQUE s.p.a.;**
 - **ARPAT "AREA VASTA COSTA" Dipartimento di Pisa;**
 - **AZIENDA AUSL TOSCANA NORD OVEST;**
- il Comitato Tecnico di Valutazione Ambientale per l'esercizio della funzione associata di Autorità competente in materia di VAS dell'Unione Valdera, all'unanimità, preso atto dei contributi positivi degli Enti di cui sopra che non prevedono prescrizioni integrative del documento preliminare, ai sensi del 4 comma dell'art 22 della L.R.T. 10/10, nella seduta del **03/10/2018** ha determinato la conclusione del procedimento di verifica di assoggettabilità di cui all'art. 22 della L.R.T. n. 10/2010, escludendo dalla VAS, senza prescrizioni e con provvedimento motivato, la variante di cui all'oggetto, in quanto non ha impatti significativi sull'ambiente;

- con determinazione n. 777 del 12/10/2018 l'Unione Valdera, quale Autorità competente in materia ambientale, ha preso atto e recepito il parere di esclusione dalla VAS, da parte del Comitato Tecnico di Valutazione Ambientale, della suddetta variante;
- la conclusione del provvedimento di verifica di assoggettabilità è stata resa pubblica attraverso la pubblicazione sul sito web del Comune di Palaia e dell'Unione Valdera;
- con la suddetta variante non si rilevano incoerenze con gli obiettivi generali e specifici del Piano Strutturale approvato con delibera di C.C. n 43 del 31.07.2006 e con gli indirizzi espressi nel documento di "Avvio del procedimento" del Piano Strutturale Intercomunale;
- il Responsabile del Procedimento ha redatto la relazione sull'attività svolta ai sensi dell'art. 18 comma 3 della L.R.T. n. 65/2014 (All. A);
- è stato redatto il rapporto del garante dell'informazione e della partecipazione ai sensi dell'art. 38, comma 2 della L.R.T. n. 65/2014 (All. B);
- il Responsabile del Procedimento ha accertato che il procedimento si è svolto nel rispetto delle norme legislative e regolamentari vigenti verificando altresì contestualmente la piena coerenza con gli altri strumenti della pianificazione territoriale di riferimento (All. C);
- è stato rispettato il disposto di cui al comma 6 dell'art. 104 della L.R.T. n. 65/2014;

Preso Atto che:

- con nota in data 09/02/2019 prot. n° 1051 si è provveduto a depositare, ai sensi dell'art. 104, comma 6 della L.R.T. n. 65/2014, in data 11/02/2019 e acquisita al prot. n° 67075 del 12/02/2019, presso l'Ufficio Genio Civile – Valdarno Inferiore e Costa – sede di Pisa, la documentazione tecnico-amministrativa delle indagini geologiche di fattibilità, così come previsto dall'art. 5, commi 1 del Regolamento di attuazione dell'art. 62 della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 in materia di indagini geologiche approvato con D.P.G.R. 25 ottobre 2011, n° 53/R.
- la documentazione di cui sopra è stata iscritta nel registro dei depositi con il numero 300 in data 14/02/2019 come da comunicazione ai sensi dell'art. 4, comma 2, D.P.G.R. n. 53 /R/2011 pervenuta al prot. n. 1193 del 15/02/2019.

Visti i suddetti elaborati tecnici della variante e ritenuti gli stessi meritevoli d'approvazione.

Richiamata la L.R.T. n. 65/2014.

Richiamata la L.R.T. n° 10/2010.

Richiamato il Regolamento di attuazione in materia di indagini geologiche, approvato con D.P.G.R. 25 ottobre 2011, n° 53/R.

Dato atto che il presente provvedimento non ha riferimento contabile, poiché non comporta assunzione d'impegno di spesa.

Visto il parere di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49 comma 1° del D.lgs. n° 267/2000 dal Responsabile del Servizio Urbanistica, *Arch. Michele Borsacchi*.

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267;

Con n. 9 voti favorevoli e n. 2 voti contrari (Cei Mattia e Citi Giacomo) su n. 11 consiglieri comunali presenti e votanti, voti espressi in forma palese per alzata di mano;

DELIBERA

- 1) Di richiamare la premessa come parte integrante e sostanziale delle presenti disposizioni.
- 2) Di adottare ai sensi dell'art. 19 comma 1 della L.R.T. n° 65/2014 la variante, per l'intero territorio comunale, denominata "*Variante di assestamento territorio comunale ai sensi degli artt. 17-18-19 della L.R.T. n. 65/2014. Modifiche puntuali alle previsioni del Regolamento Urbanistico*", costituita dai seguenti elaborati che vengono acquisiti agli atti dell'Ufficio Urbanistica:
 - QUADRO CONOSCITIVO (indicato nella delibera di avvio del procedimento della variante e di verifica di assoggettabilità a VAS);**
 - RELAZIONE URBANISTICA;**
 - NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE;**
 - TAVOLA 1 – IL TERRITORIO COMUNALE NORD SCALA 1:5000;**
 - TAVOLA 2 – IL TERRITORIO COMUNALE SUD SCALA 1:5000;**
 - TAVOLA 3 – CAPANNOLI NORD SCALA 1:2000;**
 - TAVOLA 4 – CAPANNOLI SUD SCALA 1:2000;**
 - TAVOLA 5 – SANTO PIETRO BELVEDERE SCALA 1:2000;**
 - ESTRATTO DELLE ZONE OGGETTO DI VARIANTE E DELLE MODIFICHE APPORTATE ALLE LEGENDE;**
 - ELENCO DELLE AREE SOGGETTE A VINCOLO PREORDINATO ALL'ESPROPRIO;**
 - INDAGINE GEOLOGICO-TECNICA;**
- 3) Di allegare, quale parte integrante e sostanziale, la relazione sull'attività svolta del Responsabile del procedimento redatta ai sensi dell'art. 18, comma 3 della L.R. n° 65/2014 (**AII. A**).
- 4) Di allegare, quale parte integrante e sostanziale, il rapporto del garante dell'informazione e della partecipazione ai sensi dell'art. 38, comma 2 della L.R.T. n. 65/2014 (**AII. B**).
- 5) Di allegare, quale parte integrante e sostanziale, la certificazione del Responsabile del Procedimento con la quale ha accertato che il procedimento si è svolto nel rispetto delle norme legislative e regolamentari vigenti verificando altresì contestualmente la piena coerenza con gli altri strumenti della pianificazione territoriale di riferimento (**AII. C**).
- 6) Di disporre che gli elaborati della variante al Regolamento Urbanistico siano acquisiti agli atti dell'Ufficio Urbanistica.
- 7) Di dare mandato al Responsabile del Settore I "Uso ed Assetto del Territorio", per l'approvazione della variante al Regolamento Urbanistico, di provvedere ad espletare tutti gli adempimenti previsti dall'art. 19 della L.R.T. n. 65/2014.
- 8) Di dare atto che l'efficacia della Variante, una volta approvata, decorrerà dal momento della pubblicazione della stessa sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.
- 9) Di prendere atto che la presente deliberazione non comporta impegno di spesa o diminuzione di entrata e, pertanto, non necessita di parere di regolarità contabile.

- 10) Di dare atto che sul presente provvedimento è stato espresso il parere di regolarità tecnica ai sensi del primo comma dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000.
- 11) Di dare atto che ai sensi della Legge n. 241/90 il responsabile del presente procedimento e della sua attuazione è il responsabile del Settore I "Usò ed Assetto del Territorio" Arch. Michele Borsacchi.
- 12) Di dare mandato al Responsabile del Procedimento e al Garante dell'Informazione e della Partecipazione per l'adozione di tutti gli atti conseguenti al presente dispositivo.
- 13) Di rendere noto che, ai sensi dell'art. 3, comma 4° della Legge n. 241/90, avverso alla presente deliberazione è ammesso ricorso al TAR e al Capo dello Stato

Quindi,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con successivi n. 9 voti favorevoli e n. 2 contrari (Cei Mattia e Citi Giacomo) su n. 11 Consiglieri Comunali presenti e votanti, voti espressi in forma palese per alzata di mano;

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267 al fine di rendere più incisiva l'economicità e l'efficacia dell'azione amministrativa a mezzo di una accelerazione del procedimento.

Il presente verbale è composto da n. 8 pagine n.4 allegati

Letto, approvato e sottoscritto

Il Sindaco
Arianna Cecchini / ArubaPEC S.p.A.

Il Segretario Comunale
Antonio Salanitri/ ArubaPEC S.p.A.



COMUNE DI CAPANNOLI

PROVINCIA DI PISA

SETTORE I:
Uso ed assetto del Territorio
Ufficio Urbanistica - Edilizia
Servizio lampade votive

TEL 0587 606671 – 606672 - 606675

FAX 0587 606690

MAIL urbanistica@comune.capannoli.pisa.it

WEB www.comune.capannoli.pisa.it

ALLEGATO A)

Oggetto: *Varianti di assestamento territorio comunale ai sensi degli artt. 17-18-19 della L.R.T. n. 65/2014. Modifiche puntuali alle previsioni del Regolamento Urbanistico.*

ADOZIONE.

Relazione sull'attività svolta di cui all'art. 18 comma 3 della L.R.T. n. 65/2014.

Il Comune di Capannoli è dotato di Piano Strutturale approvato con delibera di C.C. n 43 del 31.07.2006 e di Regolamento Urbanistico approvato con delibera di C.C. n° 19 del 20/04/2009; il Regolamento Urbanistico ha acquistato efficacia a partire dal 01/07/2009;

Con delibera di C.C. n. 10 del 18.02.2013 il Comune di Capannoli ha adottato una variante manutentiva al R.U., approvata con delibera di C.C. n 29 del 31.07.2013, mentre con delibera di C.C. n.16 del 16/09/2016 è stata approvata una variante al R.U. localizzativa di un ambito di recupero denominato “AUR 1.25 recupero area produttiva all'ingresso sud del capoluogo - parco auto d'epoca”.

Successivamente con delibera di n. C.C. 43 del 26/09/2017 il Comune di Capannoli ha approvato la variante per aggiornamento a scadenza quinquennale del R.U. e infine con delibera n. 86 del 29/09/2017 la Giunta dell'Unione dei Comuni Valdera ha dato avvio del procedimento per la redazione del Piano Strutturale Intercomunale.

Nell'ambito della variante oggetto di adozione, con delibera di G.M. n. 58 del 13/06/2018 è stato avviato, ai sensi dell'art. 17 della L.R.T. 65/2014, il procedimento di formazione della variante di assestamento al Regolamento Urbanistico vigente di cui all'oggetto, con gli obiettivi da perseguire indicati nell'atto di “Avvio del Procedimento” di cui sopra, approvato con la medesima delibera e, contestualmente avviato, ai sensi dell'art. 22 della L.R.T. n. 10/2010 il procedimento di VAS;

La presente variante al Regolamento Urbanistico, redatta ai sensi degli artt. 17 – 18 – 19 della L.R.T. n. 65/2014, nel rispetto degli indirizzi dell'avvio del procedimento di cui sopra, interessa varie modifiche puntuali alle previsioni del vigente Regolamento Urbanistico per l'intero territorio comunale, volte al perseguimento dell'interesse pubblico o collettivo, stralci e chiarimenti normativi per una migliore e più chiara applicazione della NTA.

Le previsioni esterne al perimetro del territorio urbanizzato, non sono state soggette della “conferenza di copianificazione”, in quanto finalizzate sia al mantenimento delle funzioni produttive sia in quanto non vi è previsione di impegno di suolo.

Con la presente variante è adottato l'intero territorio comunale (Capannoli e Santo Pietro Belvedere), con applicazione delle misure di salvaguardia di cui all'art. 103 della L.R.T. n° 65/2014, in quanto le modifiche, sebbene non sostanziali, interessano varie zone del capoluogo e delle frazioni oltre al territorio esterno al perimetro del territorio urbanizzato.

Ai sensi dell'art. 18 comma 3 della L.R.T. n. 65/2014, si sintetizza l'attività svolta per la redazione della presente variante che, unitamente al “rapporto del garante dell'informazione e della partecipazione”, costituisce allegato all'atto da adottare:

- “Avvio del procedimento” ai sensi dell'art. 17 della L.R.T. n. 65/2014 avvenuto con delibera di G.M. **n. 58 del 13/06/2018** con contestuale redazione del documento preliminare di assoggettabilità a VAS;
 - Preliminarmente nella seduta del **04/07/2018** e successivamente nella seduta conclusiva del **03/10/2018** il “Comitato Tecnico di Valutazione Ambientale” per l'esercizio della funzione associata di Autorità competente in materia di VAS dell'Unione Valdera, ha determinato (rif. *Determina n. 777 del 12/10/2018*) la conclusione del procedimento di verifica di assoggettabilità di cui all'art. 22 della L.R.T. n. 10/2010, escludendo dalla VAS la variante.
- Si precisa che nei trenta giorni assegnati agli Enti competenti in materia ambientale, per gli eventuali apporti tecnici e conoscitivi in loro possesso, sono pervenuti tre contributi di ACQUE s.p.a., ARPAT “AREA VASTA COSTA” Dipartimento di Pisa e AZIENDA AUSL TOSCANA NORD OVEST, ininfluente ai fini della determinazione di esclusione di cui sopra;
- Pubblicazione di tutta la verifica di assoggettabilità a VAS sul sito dell'Unione Valdera e del Comune di Palaia;
 - Redazione tecnica “variante” il cui provvedimento di adozione è corredato dai seguenti atti:
 - a) *RELAZIONE SULL'ATTIVITÀ SVOLTA (allegato A);*
 - b) *RAPPORTO DEL GARANTE DELL'INFORMAZIONE E DELLA PARTECIPAZIONE (allegato B);*
 - c) *CERTIFICAZIONE CIRCA IL RISPETTO DELLE NORME REGOLAMENTARI E LEGISLATIVE VIGENTI DI CUI ALL'ART. 18, COMMI 1 e 2 DELLA L.R.T. N. 65/2014 (allegato C).*
 - Deposito ai sensi dell'art. 104 comma 6 della L.R.T. n. 65/2014 della documentazione prevista dall'art. 5, comma 1 e 2, del “Regolamento di attuazione dell'articolo 62 della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 in materia di indagini geologiche” approvato con D.P.G.R. 25 ottobre 2011, **n. 53/R.**

Il Responsabile del Procedimento

Arch. Michele Borsacchi



Comune di Capannoli
Provincia di Pisa

Area: Settore I Uso ed assetto del Territorio
Servizio: Ufficio Urbanistica

OGGETTO :

Parere di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'Art.49 del D.Lgs. 267/2000 sulla Proposta di Deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 15/02/2019 ad oggetto:

“VARIANTE DI ASSESTAMENTO TERRITORIO COMUNALE AI SENSI DEGLI ARTT. 17-18-19 DELLA L.R.T. N. 65/2014. MODIFICHE PUNTUALI ALLE PREVISIONI DEL REGOLAMENTO URBANISTICO. ADOZIONE.” .

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione in oggetto specificata, ai sensi dell'art. 49 comma 1 del Decreto Legislativo n°267 del 18/08/2000.

La proposta non necessita di parere di regolarità contabile in quanto non comporta impegno di spesa o diminuzione di entrata e non ha riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente.

Capannoli, 15/02/2019

Responsabile
BORSACCHI MICHELE / ArubaPEC S.p.A.



COMUNE DI CAPANNOLI
PROVINCIA DI PISA

SETTORE I:
Uso ed assetto del Territorio
Ufficio Urbanistica - Edilizia
Servizio lampade votive

TEL 0587 606671 – 606672 - 606675
FAX 0587 606690
MAIL urbanistica@comune.capannoli.pisa.it
WEB www.comune.capannoli.pisa.it

ALLEGATO B)

**RAPPORTO DEL GARANTE DELL'INFORMAZIONE E DELLA
PARTECIPAZIONE PER IL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO DI
ADOZIONE DELLA**

**"Variante di Assestamento territorio comunale
ai sensi degli artt. 17-18-19 della L.R.T. n. 65/2014.**

Modifiche puntuali alle previsioni del Regolamento Urbanistico.

Il presente rapporto, nell'ambito dell'adozione della Variante di cui all'oggetto, è redatto ai sensi dell'art. 38 comma 2 della L.R.T. n. 65/2014.

L'Ufficio Urbanistico comunale, su indirizzo dell'Amministrazione Comunale ha dato avvio all'elaborazione della variante con il documento di "Avvio del procedimento" ai sensi dell'art. 17 della L.R.T. n. 65/2014, contenente tra l'altro la definizione degli obiettivi della variante, approvato dalla Giunta Municipale con delibera **n. 58 del 13/06/2018**.

Nel rispetto dell'art. 22, comma 2 della L.R.T. n° 10/2010 è stato predisposto, contestualmente al documento di "Avvio del procedimento", il documento preliminare per la procedura di "verifica di assoggettabilità a VAS" e trasmesso in via telematica in data **27/06/2018** prot. 4725 all'Autorità Competente presso l'Unione Valdera e successivamente in data **06/07/2018** con **prot. n. 40900**, ai Soggetti Competenti in materia Ambientale, accolti favorevolmente dal Comitato Tecnico VAS nella seduta del **04/07/2018**.

Agli Enti di cui sopra è stato assegnato il termine di giorni trenta (art 22 comma 3), per fornire gli apporti tecnici e conoscitivi in loro possesso, e/o per emettere pareri e nulla osta, ai fini della

verifica di assoggettabilità a VAS.

Nei trenta giorni dall'invio telematico del documento sono pervenuti i seguenti contributi, da parte degli Enti:

- **ACQUE s.p.a.;**
- **ARPAT "AREA VASTA COSTA" Dipartimento di Pisa;**
- **AZIENDA AUSL TOSCANA NORD OVEST;**

Il **Comitato Tecnico di Valutazione Ambientale** per l'esercizio della funzione associata di **Autorità competente** in materia di VAS dell'Unione Valdera, all'unanimità, preso atto dei contributi presentati, ai sensi del 4 comma dell'art 22 della L.R.T. 10/10, nella seduta del **03/10/2018** ha determinato la conclusione del procedimento di verifica di assoggettabilità di cui all'art. 22 della L.R.T. n. 10/2010, escludendo dalla VAS, senza prescrizioni e con provvedimento motivato, la variante di cui all'oggetto, in quanto non ha impatti significativi sull'ambiente.

Infine con determina n. **777 del 12/10/2018** l'Unione Valdera ha preso atto e recepito il **PROVVEDIMENTO DI ESCLUSIONE DALLA VAS** di cui sopra sul procedimento di Variante Urbanistica proposto dal Comune di Palaia avente per oggetto "**Variante di Assestamento territorio comunale ai sensi degli artt. 17-18-19 della L.R.T. n. 65/2014. Modifiche puntuali alle previsioni del Regolamento Urbanistico**".

La conclusione del procedimento di verifica di assoggettabilità è stato reso pubblico attraverso la pubblicazione sul sito web del Comune di Capannoli e dell'Unione Valdera.

Si è provveduto al Deposito, ai sensi dell'art. 104, comma 6 della L.R.T. n. 65/2014, presso l'Ufficio Genio Civile – Valdarno Inferiore e Costa – sede di Pisa, della documentazione tecnico amministrativa delle indagine geologiche, così come previsto dall'art. 5, comma 2 del Regolamento di attuazione in materia di indagini geologiche approvato con D.P.G.R. 25 ottobre 2011, n° **53/R**.

La documentazione di cui sopra è stata iscritta nel registro dei depositi con il numero 300 in data 14/02/2019 come da comunicazione ai sensi dell'art. 4, comma 2, D.P.G.R. n. 53 /R/2011 pervenuta al prot. n. 1193 del **15/02/2019**.

Nell'ambito istituzionale, le varianti al Regolamento Urbanistico sono state presentate al tavolo di confronto con cittadini, addetti al settore e tecnici interessati in data **21/12/2018** nonché convocata la Commissione Urbanistica, di carattere consultivo, in data **28/12/2018**.

Il procedimento proseguirà nel rispetto di tutti gli adempimenti previsti di cui all'art. 19 della L.R.T. n. 65/2014.

Il Garante dell'Informazione e della Partecipazione
Geom. Luciano Giusti



COMUNE DI CAPANNOLI

PROVINCIA DI PISA

SETTORE I:

Uso ed assetto del Territorio

Ufficio Urbanistica - Edilizia

Servizio lampade votive

TEL 0587 606671 – 606672 - 606675

FAX 0587 606690

MAIL urbanistica@comune.capannoli.pisa.it

WEB www.comune.capannoli.pisa.it

ALLEGATO C)

CERTIFICAZIONE CIRCA IL RISPETTO DELLE NORME REGOLAMENTARI

E LEGISLATIVE VIGENTI DI CUI ALL'ART. 18, COMMA 1 e 2 DELLA L.R.T. N. 65/2014

Il sottoscritto arch. Michele Borsacchi Responsabile del Settore I del Comune di Capannoli, Responsabile del procedimento per l'adozione della Variante al Regolamento Urbanistico redatta ai sensi degli artt. 17 – 18 – 19 della L.R.T. n. 65/2014, ad oggetto "Variante di assestamento territorio comunale. Modifiche puntuali alle previsioni del Regolamento Urbanistico", in seguito ad opportuno accertamento

CERTIFICA

che il procedimento medesimo si è svolto nel rispetto delle norme legislative e regolamentari vigenti.

Tali norme sono costituite dalla L.R. n° 65/2014 "Norme per il Governo del Territorio" e dalla L.R.T. n. 10/2010 "Norme in materia di valutazione ambientale strategica (VAS), di valutazione di impatto ambientale e di valutazione d'incidenza" oltre al Regolamento di attuazione dell'articolo 62 della legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 in materia di indagini geologiche, approvato con D.P.G.R. 25 ottobre 2007, n° 53/R.

Dato atto che trattasi di variante al Regolamento Urbanistico per l'intero territorio comunale che interessa alcune modifiche puntuali alle previsioni del vigente Regolamento Urbanistico volte al perseguimento dell'interesse pubblico o collettivo, stralci e chiarimenti normativi per una migliore e più chiara applicazione della NTA;

CERTIFICA ALTRESÌ

- *che non si evidenziano incoerenze interne, con gli obiettivi generali e specifici del Piano Strutturale (P.S.) approvato con delibera di C.C. n 43 del 31.07.2006, ed esterne con gli altri strumenti della pianificazione territoriale (PIT/PPR – PTCP);*
- *che la variante pertanto opera in continuità di pianificazione e previsione urbanistica generale di PS e RU.;*
- *che non si rilevano incoerenze con gli eventuali piani o programmi di settore di altre amministrazioni;*
- *che le aree oggetto di variante non sono zone dichiarate "Beni paesaggistici con provvedimento Amministrativo ai sensi degli art. 146 – 141 del D.Lgs. 42/2004;*
- *che le aree della variante non sono state dichiarate e non contengono entità che siano state dichiarate "Beni culturali archeologici ai sensi dell'art. 13 del D.lgs 42/2004;*

- che l'area della variante puntuale denominata "parco fluviale" ricade parzialmente in zona soggetta alla disciplina dei beni paesaggistici ex art. 142 comma 1, in parte lett. c (fiumi torrenti e corsi d'acqua e relative sponde per una fascia di 150 m), e in parte lett. g (territori coperti da foreste e da boschi) del D.lgs. 42/2004.
- che la variante non riveste natura intercomunale;
- che la variante non apporta ricadute negative sul patrimonio culturale né comporta danno ad aree o paesaggi riconosciuti come oggetto di tutela a livello nazionale, comunitario o internazionale, in quanto sul territorio comunale interessato non sono presenti aree SIR, SIC, ZPS o Habitat protetti
- che la variante non ha rilevanza per l'attuazione della normativa comunitaria nel settore dell'ambiente.
- che è stato redatto il rapporto del garante della dell'informazione e della partecipazione di cui all'art. 38 della L.R.T. n. 65/2014.

Il Responsabile Settore I

Arch. Michele Borsacchi